



COMUNE DI ALA

Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA PRESENTAZIONE DI OPPOSIZIONI ALLE DELIBERAZIONI

- art. 183 comma 5

del Codice degli enti locali

della Regione autonoma Trentino Alto Adige -

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 13.11.2018
Entrato in vigore in data 27.11.2018.

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Flavia Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele De Rossi

INDICE

Art. 1 - Oggetto del presente regolamento	2
Art. 2 - Disposizioni linguistiche	2
Art. 3 - Condizioni per la proposizione del ricorso.....	2
Art. 4 - Oggetto dell'opposizione	3
Art. 5 - Forma e contenuto dell'opposizione	3
Art. 6 - Norme procedurali.....	4
Art. 7 - Modalità di risposta e termini.....	5

Art. 1

Oggetto del presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in esecuzione ed ad integrazione delle disposizioni del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. e dello statuto comunale nel testo vigente, le modalità, i termini e le procedure di risposta alle opposizioni avverso deliberazioni comunali da parte della giunta comunale.

Art. 2

Disposizioni linguistiche

1. Di seguito le denominazioni maschili di persone si riferiscono ad entrambi i generi.

Art. 3

Condizioni per la proposizione del ricorso

1. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino o da altro soggetto che vi abbia interesse;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso, nonché tutti gli elementi utili alla legittimazione del ricorrente;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
2. La presentazione dell'opposizione può essere effettuata:
 - con consegna a mano in orario d'ufficio presso la Segreteria generale o l'ufficio relazioni con il pubblico, che ne accusano ricevuta;
 - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo del comune;

- tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento purchè la spedizione sia effettuata entro il termine di pubblicazione; in tal caso farà fede la data a timbro postale apposta dall'Ufficio postale accettante.
3. Per il computo dei termini si applicano gli articoli 2963 del Codice civile e 155 del Codice di procedura civile; qualora l'ultimo giorno di pubblicazione coincida con un giorno festivo l'opposizione può essere presentata il primo giorno lavorativo utile, entro l'orario d'ufficio.
 4. L'Amministrazione comunale non è tenuta a integrare le informazioni di cui al comma 1 con istruttorie interne o raccolta di informazioni non desumibili nel testo presentato.

Art. 4

Oggetto dell'opposizione

1. L'opposizione è uno strumento circoscritto alle ipotesi di lesione di diritti rientranti nella sfera giuridica del ricorrente, diretto a risolvere controversie intersoggettive; come tale non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi del Comune di Ala.
2. Gli interessati possono proporre opposizione alla giunta comunale avverso tutte le deliberazioni del consiglio comunale e della giunta comunale.
3. Ciascuna opposizione può riguardare solo una singola deliberazione.

Art. 5

Forma e contenuto dell'opposizione

1. L'opposizione avverso una deliberazione deve essere redatta per iscritto, sottoscritta dall'interessato, presentata e protocollata in comune entro il periodo di pubblicazione della deliberazione all'albo pretorio comunale.
2. L'opposizione deve contenere gli elementi identificativi della deliberazione e precisamente i dati che consentano di individuarla chiaramente nonché gli elementi oggetto di contestazione e le motivazioni della stessa contestazione.
3. L'opposizione non può riguardare una deliberazione con la quale è stata assunta una decisione su una precedente opposizione.

4. Qualora l'opposizione sia presentata e sottoscritta da più interessati, deve essere indicato il nome del rappresentante unico con il relativo domicilio, valido per tutti i sottoscrittori, cui effettuare tutte le comunicazioni relative all'opposizione.
5. All'opposizione possono essere allegati anche documenti e pareri ritenuti utili allo scopo.
6. L'inosservanza delle disposizioni di questo e del precedente articolo comporta l'inammissibilità dell'opposizione e la conseguente archiviazione della stessa.

Art. 6

Norme procedurali

1. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettere "a", "b" e "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 60 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
5. La Giunta comunale può disporre che venga sentito il presentatore rispettivamente il rappresentante dei presentatori dell'opposizione.
6. Qualora vengano accertati motivi cui conseguano l'inammissibilità, ne va semplicemente fatta annotazione nel verbale di seduta ed il procedimento viene archiviato.
7. Qualora venga accertata l'ammissibilità, le decisioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 in merito al rigetto o accoglimento, anche parziale, dell'opposizione vengono formalizzate

approvando una proposta di deliberazione da parte della Giunta o del Consiglio comunale per la propria competenza.

8. Sulla proposta di deliberazione andranno acquisiti i pareri di rito previsti dall'articolo 184 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Art. 7

Modalità di risposta e termini

1. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente articolo 6.
2. La decisione deve essere comunicata al ricorrente, rispettivamente al rappresentante dei presentatori, entro i successivi 10 giorni.
3. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
4. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.